

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27/03/2007

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 – Parametri
- Art. 7 – Locali ed aree tassabili
- Art. 8 – Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 – Computo delle superfici
- Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 – Agevolazioni
- Art. 12 – Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 13 – Tassa giornaliera

TITOLO III – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Accertamento e controllo
- Art. 16 – Riscossione
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Contenzioso
- Art. 20 – Lotta all'evasione

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1- Istituzione della tassa

- 1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21 (2° comma – lett. G) del D. Lgs. 22/97, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
Il regime di privativa è esteso ai rifiuti assimilabili, come elencati nella tabella A (parte integrante del presente regolamento), per le quantità che il Comune è in grado di smaltire con la forma organizzativa e le modalità di effettuazione previste dal vigente regolamento del servizio di nettezza urbana.
- 2 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.
- 3 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

- 1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
- 2 - Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
- 3 - Nelle zone nelle quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta in misura pari al 40 % della tariffa.
- 4 - Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini. La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato.
- 5 - Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non e' svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo e' dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dall'art. 59, comma 2 del D.Lgs 507/93.
- 6 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs 507/93.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

- 1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato
- 2 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 3 - Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi o servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 70%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui sopra devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli assimilati agli urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi.
Detta descrizione dei rifiuti speciali tossici o nocivi deve essere corredata da:
 - a) copia autentica della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) copia autentica dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi;
 - c) copia autentica dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, inviata alla Provincia.
- 4 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 5 - Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri a condizione che tali rifiuti siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il comune abbia assimilato a quelli urbani.

Art. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
- 2 - Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti di cui all'art. 3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.
- 3 - Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4 - L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 5 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a tre mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1 - La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 - La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
- 3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da' diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 – Parametri

- 1 - La tassa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2 - Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

- 1 - Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2 - Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori; refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi. di uffici. depositi. magazzini, ecc.).
- 3 - Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:
 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività' privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - le aree scoperte utilizzate per l'attività svolta in un adiacente locale;

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

- 1 - In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - le aree scoperte usate come ornamento o accessorio di un locale (giardino o parcheggio).

Art. 9 - Computo delle superfici

- 1 - La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2 - Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio la superficie, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

- 1 - La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) del 30% per abitazioni dove l'utente risiede o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio comunale (in tal caso, nella denuncia originaria o di variazione devono essere indicati l'uso limitato e discontinuo e la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato);
- 2 - Le riduzioni tariffarie e di superficie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
- 3 - Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa

denuncia di variazione.

- 4 - Gli operatori economici, che provvedono autonomamente al **recupero** dei rifiuti assimilati, hanno diritto, a consuntivo, alla riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30%. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino l'avvenuto effettivo recupero dei rifiuti dell'anno precedente, mediante la presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, di un'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo, comportando lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa. La percentuale di riduzione è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti sulle superfici tassabili in relazione all'attività esercitata.

Art. 11 - Agevolazioni

- 1 - Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- 2 - Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 12 – Classificazione dei locali e delle aree

- 1 - Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie:

cat.	Descrizione
A	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari
B	Case coloniche che abbiano solo la strada di accesso inserita nell'area di raccolta rifiuti
C	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni ed istituzioni culturali, politiche e religiose, sindacali, ecc. Scuole pubbliche e private con annesso palestre, sale teatrali e cinematografiche, boxes di pertinenza
D	Circoli privati sportivi e ricreativi, sale e scuole da ballo, discoteche, platee per balli all'aperto, sale di incisione, autoscuole
E	Case di cura, ospedali, istituti di ricovero assistenziali ivi compresi i relativi locali accessori e pertinenziali
F	Locali ed aree destinati a campeggi, stabilimenti balneari, residences, caserme, collegi, convitti esercizi alberghieri, pensioni, locande e affittacamere, complessi commerciali all'ingrosso e con ampi spazi espositivi, di vendita di veicoli

G	Commercio al dettaglio e vendita di beni alimentari, e deperibili quali fiori, piccoli animali ecc, non altrove classificati, compresi I laboratori di panificazione e pasticceria annessi al negozio, accessori e pertinenziali
H	Commercio al dettaglio di beni non deperibili e piccoli laboratori artigianali annessi alla vendita al dettaglio (calzolai, lab.fotografici) edicole
I	Distributori di carburante, autolavaggi di qualsiasi superficie operativa ivi compresi I locali accessori e pertinenziali
L	Bar gelaterie paninoteche, ristoranti, trattorie, pizzerie, ivi compresi I locali accessori e pertinenziali (servizi, spogliatoi, ecc)
M	Esercizi di vendita di generi ortofrutticoli e locali destinati a grandi magazzini, supermercati, commercio all'ingrosso, ivi compresi I locali accessori e pertinenziali
N	Uffici , studi professionali, studi medici , artistici, banche, istituti finanziari, assicurazioni, farmacie, laboratori di analisi mediche e cliniche saloni di bellezza, parrucchieri , altre attività terziarie e direzionali non comprese in altra categoria
O	Locali ed aree di insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali e di servizio non altrove classificati destinati a : mense, spogliatoi, servizi, aree accessorie
P	Locali ed aree di insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali e di servizio ivi compresi I depositi e gli uffici con superficie operativa complessiva non superiore a mq. 200
Q	Locali ed aree di insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali e di servizio ivi compresi i depositi e gli uffici con superficie operativa complessiva superiore a mq. 200
R	Superfici dove si creano residui di lavorazione destinati al riutilizzo

- 2 - Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
- 3 - Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la tassa è applicata con corrispondenti diverse tariffe, ma le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento

Art. 13 - Tassa giornaliera

- 1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Garlate la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
- 2 - La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
- 3 - Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
- 4 - In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione,

interessi ed accessori.

5 - Sono previste le seguenti esenzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 – Denunce

- 1 - I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
- 2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente e' tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
- 3 - La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificati dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, stante che la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; debbono essere indicati in denuncia gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute, compreso il possessore, nonché la superficie catastale.
- 4 - La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 - Accertamento e controllo

- 1 - In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161-162 della Legge 27.12.2006 n. 296.
- 2 - Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.507/1993
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del

- sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
- 4 - Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore ad € 20,00.
- 5 - La misura annua degli interessi moratori da applicare nei provvedimenti sanzionatori è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Riscossione

- 1 - Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti a cura del funzionario responsabile in ruoli od in elenchi da formare e consegnare all'agente del servizio di riscossione tributi, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad € 12,00.
- 2 - Gli importi iscritti nei ruoli principali e suppletivi sono riscossi in 4 rate bimestrali consecutive, riducibili a 2 rate sulla base di provvedimento della Giunta Comunale. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
- 3 - In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione.
- 4 - Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 17 - Rimborsi

- 1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2 - Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura e con le modalità stabilite dall'art.15, comma 5 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3 - Non si fa luogo a rimborso quando l'importi risulti inferiore a € 5,00.

Art. 18 - Sanzioni

- 1 - Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con

questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.507/1993.

Art. 19 - Contenzioso

- 1 - Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento. l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazioni di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.20 - Lotta all'evasione

- 1 - Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TECNICO:

- 1- dovrà assicurare all'Ufficio tributi la segnalazione di quanto ritenuto importante ai fini dell'applicazione della tassa ivi inclusi i dati relativi alle superfici imponibili, nonché destinazione d'uso, sulla base degli elementi tecnici in possesso e connessi all'attività edilizia; assicurando comunque la più ampia collaborazione.

B) UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- 1- dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA

- 1- dovrà assicurare all'Ufficio Tributi la più ampia collaborazione per quanto è loro attribuito per competenze d'istituto, nonché nelle varie fasi dell'accertamento previste dai successivi articoli, ivi comprese le fasi di controllo dei dati e di accesso agli immobili.

D) UFFICIO ANAGRAFE

- 1- dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2- tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale e del Funzionario responsabile, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Allegato A

- 1) imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ad esclusione degli imballaggi terziari e di quelli secondari, qualora conferiti in raccolta indifferenziata, per i quali, stante l'obbligo del comma 2° dell'art. 43 del D.Lgs. 22/1997 sussiste il divieto, a decorrere dall' 01.01.1998, di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;
- 4) cassette e palletts;
- 5) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- 6) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 7) paglia e prodotti di paglia;
- 8) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 9) fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- 10) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 11) feltri e tessuti non tessuti;
- 12) pelle e simil-pelle;
- 13) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- 14) resine termoplastiche e termi-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 15) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del comma 3° dell'art. 2 D.P.R. 915/82 (rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
- 16) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 17) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 18) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 19) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 20) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 21) nastri abrasivi;
- 22) cavi e materiale elettrico in genere;
- 23) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 24) scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell' industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili;
- 25) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, e di trebbiatura e simili);
- 26) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 27) accessori per l'informatica.